

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 392

**Cont. n. 564/15/AV. Comune di L. c/Regione Puglia. Consiglio di Stato – Appello avverso sentenza TAR Lecce n. 1780/2015. Autorizzazione alla dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso in appello.**

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto notificato il 12.05.2015 il Comune di L. ha proposto davanti al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce ricorso ex art. 117 cpa per la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia, e per essa del Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, di concludere il procedimento di erogazione del finanziamento concesso con D.G.R. n. 2529 del 28.11.2014, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 26/13, per la realizzazione dell'arteria stradale Tangenziale Est di Lecce;
- con sentenza n. 1780 del 29.05.2015 il T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di concludere il citato procedimento;
- il Comune di L. ha, pertanto, notificato istanza di nomina di un Commissario *ad acta* per l'adempimento degli obblighi incombenti sulla Regione Puglia, in esecuzione della suddetta sentenza;
- il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, con nota AOO\_148/0001550 del 18.06.2015 ha ravvisato la necessità di tutelare le ragioni dell'Amministrazione regionale impugnando dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 1780 del 29.05.2015 del T.A.R. Puglia,
- Sede di Lecce - a mezzo dell'Avv. Maurizio Di Cagno, legale esterno;
- nelle more del giudizio di appello, con atto dirigenziale n. 114 del 05.08.2015, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 27 L.R. 26/2013 (ovvero la disponibilità di risorse finanziarie rivenienti dalle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 e la dichiarazione, resa irretrattabilmente dalla L. s.r.l. in data 30.05.2014, di accettazione delle somme esposte nel rendiconto, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti) ha ritenuto opportuno concludere il procedimento di erogazione delle somme ai sensi dell'art. 27 della L.R. 26/2013 predisponendo, all'uopo, a favore del Comune di L., l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti per l'intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce;
- con nota del 13/1/2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione - il professionista officiato dall'Amministrazione regionale, Avv. Maurizio Di Cagno, ha evidenziato la necessità di formalizzare la trasmissione dell'Accordo sottoscritto tra il Comune di L. e la Società L. , con il quale si intende soddisfatta la condizione posta dall'art. 27, comma 3, della Legge 26/2013 e dal punto 7) del determinato del provvedimento dirigenziale n. 114/2015, tanto anche al fine di dichiarare, nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso in appello.
- La Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia con nota AOO\_148/000/0459 del 23.02.2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione-, completata l'istruttoria tecnica di propria competenza, ha comunicato all'Avvocatura regionale che, a seguito della sottoscrizione del citato accordo e dei conseguenti provvedimenti intervenuti, non si ravvisa l'ulteriore permanenza delle condizioni che hanno reso necessaria la proposizione dell'Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, n. 1780/2015;

Il Vice Presidente, pertanto, ravvisata la sopravvenuta modifica delle situazioni di fatto e di diritti che hanno giustificato la proposizione dell'Appello avverso la citata sentenza, propone che la Giunta Regionale deliberi di autorizzare l'Avv. Maurizio Di Cagno a dichiarare il sopravvenuto difetto d'interesse alla prosecuzione dell'azione.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001, D.lgs. n. 118/2011 e ss.ii.mm.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dei Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di autorizzare l'Avv. Maurizio Di Cagno, difensore costituito della Regione Puglia, a dichiarare per le ragioni esposte in narrativa il sopravvenuto difetto d'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello proposto dall'Ente e pendente dinanzi al Consiglio di Stato, contraddistinto dal n. R.R. 8353/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante